



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

D.R. n. 181

IL RETTORE

- VISTA** la legge del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella Legge 4.04.2012 n. 35;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15 e del 22 maggio 2012 con le quali hanno approvato il "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese";
- VERIFICATA** la conformità del predetto Regolamento alle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese". L'allegato Regolamento è parte integrante al presente decreto.

Roma, 31/05/2012

f.to IL RETTORE

FC



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA DE "LA SAPIENZA", DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI PUBBLICI/PRIVATI O IMPRESE

ART. 1

I Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", possono istituire borse di studio presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati o imprese, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca, senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

ART. 2

Il responsabile scientifico della convenzione, sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro la proposta di istituzione della borsa di studio, nonché uno schema di bando, predisposto secondo l'allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- la durata della borsa, che comunque non potrà essere superiore a tre anni, ad eccezione di borse conferite su fondi soggetti a particolari vincoli specificati dall'istituzione finanziatrice;
- l'importo della borsa di studio;
- l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se deve effettuarsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.

Le borse di studio non sono rinnovabili oltre il limite complessivo dei tre anni e possono essere conferite solo a soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando che dovrà essere pubblicato esclusivamente dopo l'acquisizione da parte del Dipartimento o Centro di Ricerca dei fondi previsti dall'Ente finanziatore.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla diffusione del bando, mediante affissione all'albo del Dipartimento/Centro e la pubblicazione sul sito web d'Ateneo, Il bando dovrà rimanere pubblicato per un periodo non inferiore a venti giorni.

ART. 3

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), le seguenti tipologie di candidati:

- a) Candidati in possesso della laurea triennale iscritti a corsi di laurea magistrale all'interno di specifiche attività formative;
- b) Candidati in possesso della laurea magistrale iscritti a dottorati di ricerca all'interno di specifiche attività formative;
- c) Candidati in possesso della laurea magistrale specialistica/magistrale, ciclo unico, di vecchio ordinamento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

d) Candidati in possesso del titolo di dottorato, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione nell'ambito di specifiche attività formative.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 4

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta:

il responsabile dei fondi di ricerca, o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;

due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 5

La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando.

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
------------------	---------

voto da 101 a 104	punti 2
-------------------	---------

voto da 105 a 109	punti 3
-------------------	---------

voto 110	punti 4
----------	---------

voto 110 e lode	punti 5
-----------------	---------

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

I. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.

Qualora la selezione venga effettuata per titoli ed colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 6

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa e la sua durata.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione, possono essere inviate sia tramite fax che per via telematica

ART. 7

Il Dipartimento/Centro è tenuto a curare l'archivio della documentazione inerente l'assegnazione della borsa di studio e ad esibirne la relativa documentazione all'Amministrazione centrale se richiesto.

ART. 8

Il borsista avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

ART.9

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all'Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 10

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART. 11

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO I CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/CENTRO DI RICERCA

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del con la quale è stata approvata la convenzione conper il finanziamento di ... borse di studio per l'attività di ricerca in.....

VISTA la convenzione stipulata conin data.....

ACCERTATA la disponibilità finanziaria

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento/Centro di ricerca....., nel seguente ambito: (specificare la tipologia di attività) per l'assegnazione diborsa di studio della durata di finanziata da.....

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza (specificare se esistono eventuali vincoli imposti dall'istituzione finanziatrice), i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche (*indicare solo i profili per cui si bandisce*):

- a) Candidati in possesso della laurea triennale iscritti a corsi di laurea magistrale all'interno di specifiche attività formative;
- b) Candidati in possesso della laurea magistrale iscritti a dottorati di ricerca all'interno di specifiche attività formative;
- c) Candidati in possesso della laurea magistrale specialistica/magistrale, ciclo unico, di vecchio ordinamento;
- d) Candidati in possesso del titolo di dottorato, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione nell'ambito di specifiche attività formative.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (*specificare*).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento/Centro di ricerca, in n.....rate.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Dipartimento/Centro di ricerca/spesa via entro e non oltre il(tra la data di pubblicazione del bando all' Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all' Albo del Dipartimento/Centro, e tramite pubblicazione sul sito web d'Ateneo).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (a discrezione della Commissione);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitæ;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

a) 70 punti per titoli così ripartiti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1
voto da 101 a 104	punti 2
voto da 105 a 109	punti 3
voto 110	punti 4
voto 110 e lode	punti 5

- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di ricerca..... la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all'Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Dipartimento/Centro di

.....
Il/La sottoscritt.....
codice fiscale n.

DICHIARA

- di essere nato a (prov. di.....) il.....
- di essere residente in.....alla via
- di essere cittadino.....
- di essere iscritto alla laurea magistrale/corso di dottorato di ricerca in
- di essere in possesso della laurea in
conseguita in data.....con voto..... presso
l'Università didiscutendo una tesi
in..... dal seguente
titolo.....
- di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in
.....conseguito in data
.....presso l'Università di.....
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in
.....
conseguito in datapresso l'Università di.....
- di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di selezione:
 -
 -
 - di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche:
 -

Data.....
Firma.....

Informativa ai sensi del d.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", titolare del trattamento.

Al Titolare competono i diritti di cui all'art.7 della d.lgs. 196/2003.

AVVERTENZE:

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445).